

Il Sig. MARZADURI MARCO ROBERTO MARIA con numero passaporto YA7380293 e residenza in 5, Howard Mans, FL11, TRIQ GUZE HOWARD, Sliema, Malta, di seguito denominato "LICENZIANTE",

Delega

Martha Patricia Sanabria Rios a firmare per lui il seguente documento

27 Luglio 2017

Marco Roberto Maria Marzaduri



CONTRATTO DI LICENZA

TRA

Il Sig. MARZADURI MARCO ROBERTO MARIA con numero passaporto YA7380293 e residenza in 5, Howard Mans, FL11, TRIQ GUZE HOWARD, Sliema, Malta, di seguito denominato "LICENZIANTE",

E

La società EXPERTISE CONSULTING INC. - con sede in Ave. Balboa, Bicsa Financial Center, 30th Floor, Office 3005, Panama City, Republic of Panama nella persona del suo legale rappresentante Sig. Leonel Nieto, di seguito denominato "LICENZIATARIO",

Premesso:

- che il Sig. MARZADURI MARCO ROBERTO MARIA concede licenza di uso dei suoi diritti di proprietà intellettuale/industriale (di seguito "Intangibles") indicati nel documento qui allegato (ALL.1).
- che il Sig. MARZADURI MARCO ROBERTO MARIA vanta una esperienza e una primaria reputazione nel settore dell'esoterismo;
- che il Sig. MARZADURI MARCO ROBERTO MARIA detiene il know how, necessario per la gestione dello studio esoterico contraddistinto dagli "Intangibles";
- che la società EXPERTISE CONSULTING INC. è interessata a svolgere la propria attività trovando nel prestigioso marchio "Studio Esoterico Cornelio" e negli altri diritti (nomi a dominio, diritto d'autore) le caratteristiche idonee a soddisfare la propria clientela;
- che la società EXPERTISE CONSULTING INC. intende acquisire tutti i diritti di uso in Italia ed a Panama per offrire i suddetti servizi.

che tutto ciò premesso costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

DEFINIZIONI

1.1 "Proprietà Intellettuale" si intendono tutti brevetti, i diritti d'autore (copyright), i diritti di disegno registrato e non registrato, i diritti sui marchi registrati e non registrati, nomi a dominio e qualunque altro diritto similare.

BARI *Violetta Lobenco*

1.2 "Comunicazione pubblicitaria e Promozionale" si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo, pubblicità sui media e sulle testate specializzate, pubblicità cosiddetta redazionale, video, fotografie, materiale promozionale, newsletter, stampati vari, sito Internet, pubbliche relazioni, eventi, ed in generale ogni presentazione dei servizi offerti al pubblico.

1.3 "Territorio" si intende:

- Italia
- Panama

1.4 "Marchio" si intende sia nella sua parte denominativa che in quella figurativa.

1.5 "Know-How" si intende il tipo e l'estensione delle conoscenze non brevettate di carattere tecnico e/o professionale che il Licenziante utilizza per i servizi offerti sul suo sito.

1.6 "Reputazione" si intende l'alta considerazione di cui gode il "Servizio" ed il "Marchio" associato.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - PREMESSA ED ALLEGATI

Le definizioni, le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - OGGETTO E OBBLIGHI

a) Con il presente contratto di licenza il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO una licenza esclusiva per l'uso del "Marchio" e dei nomi a dominio, compreso il sito oggetto di tutela presso la SIAE limitatamente all'Italia ed a Panama

b) Il LICENZIANTE autorizza il LICENZIATARIO, ad usare il "Marchio" e ogni altro segno distintivo su qualsiasi materiale (packaging) e materiale pubblicitario/informativo.

c) Il LICENZIATARIO dovrà impegnarsi ed attenersi, per quanto riguarda l'uso e lo sfruttamento del "Marchio" e ogni altro segno distintivo a mantenere i livelli standards di qualità stabiliti dal LICENZIANTE, conformandosi alle direttive dello stesso.

d) Il LICENZIATARIO si impegna a sottoporre al vaglio del LICENZIANTE, ogni progetto promozionale, pubblicitario e di marketing, prima che questo venga realizzato, con l'obbligo di non attuare il progetto se non dopo valutazione ed espressa approvazione scritta del LICENZIANTE.

e) L'approvazione o l'eventuale diniego dovrà essere trasmesso per iscritto entro 15 giorni successivi alla comunicazione, come previsto ex art. 12;

ART. 3 - PATTO DI NON TURBATIVA E MANLEVA

Il LICENZIATARIO riconosce il prestigio del "Marchio" e di ogni altro segno distintivo, avuto in licenza d'uso esclusiva per l'Italia e per Panama si impegna pertanto a svolgere la propria attività con la massima cura ed attenzione oltre a non dar luogo ad azioni di turbativa nella commercializzazione generale dei beni e servizi corrispondenti.

ART. 4 - LICENZA ESCLUSIVA

Il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO una licenza d'uso esclusiva per l'Italia e Panama del "Marchio" e di ogni altro segno distintivo.

BARI: *Violetta Lobace*

Con la cessazione del rapporto per qualsivoglia causa, cessa automaticamente la licenza d'uso del "Marchio" e di ogni altro segno distintivo.

ART. 5 – USO DEL "MARCHIO" e di ogni altro segno distintivo

- a) Il LICENZIATARIO non potrà utilizzare il "Marchio" e ogni altro segno distintivo, al di fuori od oltre lo scopo di questo contratto, né trasferire o riconoscere a terzi tale diritto.
- b) Il LICENZIATARIO userà il "Marchio" ed ogni altro segno distintivo nelle versioni originali, attenendosi a quanto indicato nelle premesse senza poter cambiare o modificare i caratteri del "Marchio" o di ogni altro segno distintivo.
- c) Tutti i costi per la gestione del "Marchio" e di ogni altro segno distintivo e le relative spese delle azioni a difesa dei diritti di Proprietà Industriale saranno sostenuti dal LICENZIANTE, salvo nei casi in cui sia possibile rilevare dolo o colpa grave del LICENZIATARIO.
- d) Il LICENZIATARIO darà comunicazione immediata al LICENZIANTE dell'eventuale uso del "Marchio" e di ogni altro segno distintivo identico e/o di Marchi simili da parte di terzi, nel momento in cui ne viene a conoscenza.
- e) Il LICENZIANTE adotterà, d'accordo con il LICENZIATARIO, tutte le misure idonee a far cessare l'uso improprio o commercialmente scorretto e si opererà per attivare ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del "Marchio" e di ogni altro segno distintivo, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità del LICENZIANTE nell'adozione di ogni misura che verrà ritenuta opportuna a difesa del "Marchio".

ART. 6 – SUB LICENZA

Il riconoscimento della qualità di LICENZIATARIO è strettamente personale, pertanto in nessun caso il LICENZIATARIO potrà cedere il contratto.
Il LICENZIATARIO non può concedere sub-licenze a terzi.

ART. 7. ROYALTIES

- 7.1 A titolo di corrispettivo per quanto concesso con il presente contratto, il LICENZIATARIO riconosce alla LICENZIANTE royalties percentualmente calcolate sul "Fatturato Lordo". Le parti convengono che, detta percentuale sarà pari al 40% (Quaranta %) del "Fatturato Lordo".
- 7.2 Quanto maturato a titolo di royalties sul "Fatturato Lordo", verrà conteggiato trimestralmente e corrisposto in un'unica rata a 30 (trenta) giorni fine mese, dalla ricezione da parte della LICENZIANTE della fattura relativa alle royalties maturate.
- 7.3 E' facoltà della LICENZIANTE risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 7, nel caso in cui non vengano rispettati i termini di pagamento di cui ai punti precedenti
- 7.4 Il LICENZIANTE ha la facoltà di indicare in qualsiasi momento un soggetto fisico o giuridico predisposto, al quale il LICENZATARIO dovrà effettuare il versamento delle royalties previste nei commi precedenti.
- 7.5 Minimi Garantiti. Il LICENZIATARIO riconoscerà alla LICENZIANTE un minimo garantito di royalties, indipendentemente dai livelli di fatturato effettivamente incassato, che viene determinato nel seguente importo annuo:

BARI: *Violetta Lebane*

- € 70.000,00 per il primo anno;
- € 80.000,00 per il secondo anno;
- € 80.000,00 per il terzo anno;
- € 90.000,00 per il quarto anno;
- € 100.000,00 dal quinto anno in poi.

ART. 8 - DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

8.1 Il presente Contratto avrà la durata di 10 (dieci) anni a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, e si intenderà rinnovato tacitamente per la stessa durata salvo disdetta con lettera raccomandata - preceduta da trasmissione via fax presso le sedi indicate all'art. 12 - da effettuarsi al massimo 30 giorni prima della scadenza contrattuale naturale.

ART. 9 - RISOLUZIONI CONTRATTUALI

- 9.1 Il LICENZIANTE ha la facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione fatte salve e comunque qualora venissero meno le condizioni per cui è stato dato in licenza il "Marchio" e gli altri segni distintivi.
- 9.2 Nel caso di inadempimento di una parte, l'altra parte potrà risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, definendo i motivi dell'inadempimento contestato.
- 9.3 La parte non inadempiente, dovrà concedere un termine di 15 gg (quindici giorni) per riparare all'inadempimento, e scaduto detto termine il Contratto si intenderà risolto di pieno diritto.
- 9.4 Il Contratto si intenderà immediatamente risolto nei casi in cui una delle parti venisse dichiarata fallita o soggetta a procedura concorsuale.

Inoltre il contratto si intende risolto di diritto qualora:

- a) il LICENZIATARIO si trovi nell'impossibilità, comunque determinatasi, di continuare l'attività
- b) il LICENZIATARIO non raggiunge il budget minimo garantito;
- c) il LICENZIANTE non rispetta i termini di pagamento delle royalties;

ART. 10 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

10.1 Il LICENZIATARIO cesserà immediatamente di usare il "Marchio" e gli altri segni distintivi all'atto della cessazione degli effetti del contratto e cioè:

- a) alla scadenza naturale del contratto, in caso di esercizio della facoltà di disdetta, ex art. 9.1;

Bora Orlino Lobace

b) in caso di risoluzione del contratto ex art. 9.2 e ss.

ART. 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1 Il presente contratto è regolato dalle leggi ___Repubblica di Panama___. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di ___Panama City___.

ART. 12 - DOMICILIO

12.1 Le Parti convengono che le comunicazioni o notifiche relative al presente contratto dovranno essere eseguite per iscritto - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - presso le rispettive sedi legali:

LICENZIANTE	LICENZIATARIO
Studio Fiammenghi & Fiammenghi	
Sede Italiana	
Via delle Quattro Fontane, 31 00184 Roma Italy	

Letto, confermato e sottoscritto oggi a _____ il _____ 2017

II LICENZIANTE Maria R. Maresca

II LICENZIATARIO Violetta Lobanca